

**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

AGGIORNAMENTO N. 1

AL

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

DI

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

**approvato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 5 novembre 2008**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- visto l'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in base al quale il Consiglio Nazionale aggiorna il codice deontologico della professione;
- considerata la necessità di aggiornare le disposizioni del Codice deontologico al fine di renderle maggiormente aderenti alle disposizioni del diritto della concorrenza;
- considerata l'esigenza di fornire chiarimenti specifici sull'interpretazione di alcune disposizioni del Codice, mediante modifica delle disposizioni stesse;

ha emanato il seguente

AGGIORNAMENTO N. 1

AL

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

Articolo 1 – Modifiche al Codice deontologico della Professione

Il Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, approvato dal Consiglio Nazionale in data 9 aprile 2008, è modificato come segue:

- (a) l'art. 17, comma 3, è abrogato;
- (b) all'art. 25, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
- (c) la rubrica dell'art. 8 è sostituita come segue: "Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni";
- (d) l'art. 44, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera".
- (e) l'art. 44, comma 2, è sostituito dal seguente: "Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all'immagine della professione".

Articolo 2 – Approvazione del testo coordinato

È approvato il testo coordinato del Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, come modificato dal precedente articolo 1, che viene allegato al presente Aggiornamento sotto la lettera "A".

Articolo 3 – Entrata in vigore

Le modifiche apportate al Codice deontologico, di cui all'art. 1, entrano in vigore il 1° novembre 2008. Le suddette modifiche estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 1, se l'applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore, sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento reso definitivo.